

GUARDUCCI LORENZINI & ASSOCIATI

Dottori Commercialisti



INCONTRO DI STUDIO

Rottamazione ter

Bastia Umbra, 7 dicembre 2018

Rottamazione *ter*



ART. 1 «*Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione*»

- Oggetto:
 - Debiti (diversi dalle risorse proprie dell'Unione europea) affidati agli agenti della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2017, quindi estensione dell'agevolazione per i ruoli formati dal 01.10.2017 al 31.12.2017

Rottamazione *ter*



- Definizione DL 119/2018 del 23/10/2018:
 - Versamento del debito erariale (esclusi interessi di mora, sanzioni e sanzioni per contributi) in un'unica soluzione entro **31.07.2019** ovvero nel numero massimo di dieci rate consecutive
 - In ipotesi di pagamento rateale, sono dovuti a decorrere dal 01.08.2019 gli interessi pari al 2%
 - Le rate scadono il 31.07 e il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2019

Rottamazione *ter*



- Definizione - **novità**:
 - Versamento del debito erariale (esclusi interessi di mora, sanzioni e sanzioni per contributi) in un'unica soluzione entro **31.07.2019** ovvero nel numero massimo di **18** rate consecutive, **eliminando la necessità che siano tutte di pari importo. L'ammontare della I e II rata pari al 10% delle somme dovute ai fini della definizione.**
 - I e II rata: scadono il 31.07 e il 30.11 dell'anno 2019;
 - Restanti rate max 16: di pari ammontare con scadenza 28/02, 31/05, 31/07 e 30/11 di ciascun anno a decorrere dal 2020.

Rottamazione *ter*



- Scadenza per la presentazione della richiesta: **30 aprile 2019**
- La dichiarazione sarà resa sulla base della modulistica messa a disposizione nel sito dell'agente della riscossione
- Nella dichiarazione il contribuente sceglie il numero delle rate (massimo dieci **ovvero 18**)
- Entro il 30.04.2019 il debitore può integrare la dichiarazione presentata anteriormente a tale data

Rottamazione *ter*



- Nella dichiarazione devono essere indicati eventuali giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare ai giudizi. Dietro presentazione di copia della dichiarazione, il giudice dichiara i giudizi sospesi. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione

Rottamazione *ter*



- Determinazione del *quantum*: Si tiene conto degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi, nonché di aggio e rimborso spese (debito residuo al momento della presentazione della domanda)
- Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo anteriormente alla definizione restano acquisite e non si ha diritto al rimborso

Rottamazione *ter*



- Con la presentazione della dichiarazione:
 - ✦ Sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni
 - ✦ Non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche
 - ✦ Non possono essere avviate nuove procedure esecutive, nonché di proseguire quelle già avviate in precedenza
 - ✦ **Rilascio del DURC**
- Entro il 30.06.2019 l'agente comunica a coloro che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza

Rottamazione *ter*



- Il pagamento può essere effettuato
 - ✦ Mediante domiciliazione su conto corrente
 - ✦ Mediante bollettini precompilati
 - ✦ Presso gli sportelli dell'agente della riscossione

Rottamazione *ter*



- Facoltà di pagare mediante compensazione con crediti non prescritti (certi, liquidi ed esigibili) per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professioni, maturati nei confronti della PA

Rottamazione *ter*



- In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento di una sola rata, la definizione è inefficace e i versamenti effettuati sono considerati semplici acconti delle somme complessivamente dovute.
- In caso di tardivo versamento del dovuto non produce inefficacia della definizione il ritardo nel pagamento che non supera 5 giorni (non dovuti comunque gli interessi per la tardività), sia per il versamento in unica soluzione che le rate a decorrere dal 31/07/2019.

Rottamazione *ter*



- In caso di decadimento dalla definizione l'Agenzia della Riscossione proseguirà l'attività di recupero coattivo del debito residuo, il cui pagamento non potrà più essere rateizzato

Rottamazione *ter*



- Per coloro che hanno aderito alla rottamazione bis (DL 148/2017) e che effettuano entro il **07.12.2018** il pagamento delle rate dovute (scadenza luglio, settembre e ottobre 2018) possibilità di usufruire del differimento automatico del versamento delle restanti somme dovute, mediante 10 rate di pari importo scadenti il 31.07 e 30.11 di ogni anno a partire dal 2019, con tasso di interesse dello 0,3% annuo, **ovvero 18 rate**
- In tale caso l'AdeR invierà entro 30.06.2019 comunicazione con i bollettini con la rideterminazione delle rate

Rottamazione *ter*



- Preclusione all'accesso alla nuova definizione agevolata per coloro che, entro il **07.12.2018**, NON effettuano il pagamento delle rate (scadenza luglio, settembre e ottobre 2018) derivanti della domanda presentata con la c.d. rottamazione bis (D.L. 148/2017)

Rottamazione *ter*



- Ammessi alla nuova definizione agevolata coloro che:
 - NON hanno perfezionato la prima rottamazione (D.L. 193/2016 – prima rottamazione);
 - NON hanno provveduto al pagamento, entro il 31.07.2018, di tutte le rate scadute dei precedenti piani di dilazione (72 o 120) in essere alla data del 24.10.2016 e scadute al 31.12.2016 (D.L. 148/2017 - rottamazione bis)

Stralcio dei debiti fino a mille euro



Sono automaticamente annullati:

- I debiti di importo residuo alla data di entrata in vigore del decreto fino a mille euro (capitale, interessi e sanzioni)
- Che siano stati affidati agli agenti della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2010
- L'annullamento è effettuato alla data del 31.12.2018